

Comune di Vetralla

PROVINCIA DI VITERBO

ORDINANZA N° 01/07
DEL 05.01.2007

IL SINDACO

Vista la Nota della Regione Lazio Azienda ASL VITERBO Servizio Igiene Pubblica Ambientale del 21/10/1995 Prot. n°1795, dalla quale risulta che vi sono casi di "FAVISMO", denominazione con la quale si intende una ANEMIA EMOLITICA acuta, conseguente all'ingestione di fave o ad una semplice inalazione di polline o comunque di sostanze volatili derivato da fave;

Viste le Ordinanze n. 113 del 10/11/1995, n. 6 del 31/01/1998, n. 25 del 03/04/2004, n. 99/06 del 11/11/2006;

Vista la necessità di confermare le disposizioni in esse contenute, anche a seguito delle numerose segnalazioni da parte di cittadini vetralllesi, nel senso di limitare il divieto alle zone abitate o frequentate abitualmente da soggetti affetti dalla patologia in questione;

Vista la Circolare della Regione Lazio del 31/05/1993, Prot. n°1613, fascicolo 60;

Visto l'art. 26 della Legge Regionale n°5/87, relativo ai rapporti tra il Sindaco e la ASL;

Visto il D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

Di inibire in via permanente la coltivazione di fave ad una distanza di metri 300 dalle abitazioni e dai luoghi frequentati abitualmente dai soggetti affetti dalla malattia, nonché dagli edifici scolastici, dagli impianti sportivi, dagli edifici adibiti a culto.

Per le coltivazioni di natura intensiva il limite di inibizione è elevato a metri 1.000.

I soggetti affetti da "FAVISMO" dovranno darne comunicazione scritta con allegata certificazione medica attestante la patologia in questione presso il Corpo di Polizia Locale per consentire l'esecuzione della presente Ordinanza.

La suddetta certificazione deve considerarsi documento escluso dal diritto di accesso, ai sensi dell'art. 32, comma 4, punto d) del Regolamento di Accesso agli Atti in vigore nel Comune di Vetralla.

I commercianti di frutta e verdura dovranno assicurare una idonea protezione del prodotto, sia negli spazi espositivi che durante il trasporto a cura dell'acquirente e di esporre un cartello di avviso per i cittadini.

Ai trasgressori verrà applicata la sanzione amministrativa da €. 25,00 ad €. 500,00 e verrà disposto apposito provvedimento atto ad eliminare tale inconveniente con la rimessa in pristino dello stato dei luoghi.

Si invitano tutti coloro che intendono dedicarsi a tale coltivazione, a contattare la Polizia Locale, per informazioni più dettagliate inerenti i luoghi a rischio.

L'Ufficio di Polizia Locale e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati per l'esecuzione della presente Ordinanza.

Vetralla, 05.01.2007



IL SINDACO
Dr. Massimo MARCONI